

CXXVI^a TORNATA

LUNEDÌ 25 GIUGNO 1917

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Commemorazione (del deputato Giulio Rubini) pag. 3603

Oratori:

PRESIDENTE	3603
CARCANO, <i>ministro del tesoro</i>	3603
FABRI	3604

Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonché a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili (N. 347) 3600

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 675, che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli articoli 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (N. 349) 3601

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1^o agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato (N. 350) 3600

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1636, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboscimento del bacino del Sele e fornitura d'acqua ai comuni pugliesi (N. 356) 3602

(discussione di):

Stato di previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-917 (N. 359) (*seguito*) 3558, 3572

Oratori:

GUENTI	3562
MAZZIOTTI, <i>relatore</i>	3564, 3570
NICCOLINI EUGENIO	3570
RAINERI, <i>ministro di agricoltura</i>	3562, 3564, 3571
TORRICIANI LUIGI	3563

Votazione di un ordine del giorno, proposto dal senatore Mazzotti, *relatore* pag. 3572

Interpellanza (annuncio dell'interpellanza del senatore Cuzzi sui servizi del Lago Maggiore) 3557

Relazioni (presentazione di) 3558, 3603

Ringraziamenti 3557

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 3604

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze, del tesoro, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, di agricoltura e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera di ringraziamento, pervenutami dalla famiglia del compianto senatore Zeffirino Faina:

« In nome di mia madre e dei parenti tutti ringrazio infinitamente la S. V. Ill.ma e per suo mezzo cotesto illustre Consesso per la parte presa alla immensa sventura che ci ha colpito con la perdita del conte Zeffirino Faina.

« dev.mo

« NAPOLEONE FLAING ».

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Cuzzi ha presentato alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« Chiedo di interpellare l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri, e gli onorevoli ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle poste, per sapere se e come il Governo abbia provveduto, o intenda provvedere, per impedire interruzioni, ed assicurare la continuazione del servizio di navigazione sul Lago Maggiore per trasporti di passeggeri, merci e corrispondenza postale, in seguito alla denuncia della concessione fatta dall'impresa Mangili colla diffida di voler cessare il detto servizio col 15 del p. v. mese di luglio ».

Prego l'onorevole ministro di agricoltura di voler interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle poste, della presentazione di questa interpellanza.

RAINELLI, *ministro di agricoltura*. Me ne farò un dovere.

Presentazione di una relazione.

DE NOVELLIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NOVELLIS. A nome della Commissione per il regolamento interno la l'onore di presentare al Senato la relazione della Commissione stessa, riguardante modificazioni agli articoli del regolamento relativi agli impiegati ed inservienti.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore De Novellis della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina:

a) di un commissario della Commissione di contabilità interna;

b) di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

c) di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che funzioneranno da scrutatori per lo spoglio delle schede delle seguenti votazioni:

Per la nomina di due membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione, sono sorteggiati i signori senatori Bergamasco, Dallolio, Pincherle;

per la nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi della guerra, i nomi dei signori senatori Venosta, Tani e Tittoni Romolo;

per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna, i nomi dei signori senatori Bava Beccaris, Guala e Della Somaglia.

Seguito della discussione del disegno di legge:
- Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-1917. (N. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-1917 ».

Esaurita nella seduta di sabato la discussione generale, passeremo alla discussione dei singoli capitoli che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	486,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	47,600 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	7,400 »
4	Indennità di residenza in Roma al personale straordinario (Spese fisse)	350 »
5	Stipendio al bibliotecario del Ministero (Spesa fissa)	5,500 »
6	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	11,790 »
7	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo di ogni specie, comunque retribuito ed appartenente al Ministero o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciali all'incaricato della biblioteca della direzione generale della statistica e agli addetti agli uffici della cifra e del telegrafo	36,460 »
7 <i>bis</i>	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario	3,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	4,400 »
9	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	8,900 »
10	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	20,400 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	44,250 »
	<i>Da riportarsi</i>	676,050 »

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

	<i>Riparto</i>	676,050 .
12	Ispezioni e missioni all'interno e all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad esposizioni	173,000 .
13	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	37,500 .
14	Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale	15,300 .
15	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale	40,000 .
16	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria	10,000 .
17	Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico, per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero	13,840 .
18	Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini	1,800 .
19	Rilegatura di registri e di libri	3,600 .
20	Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero	41,250 .
21	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero	4,500 .
22	Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica	12,500 .
23	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	250 .
24	Spese di posta per la corrispondenza dell'amministrazione centrale	20,000 .
25	Telegrammi per l'estero (Spesa obbligatoria)	1,000 .
26	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2,150 .
27	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Spese casuali	3,500 .
		1,056,240 .

Pensioni ed Indennità.		
29	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	560,000 *
30	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	7,500 *
31	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
32	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	2,500 *
		570,000 *
Agricoltura.		
I. — Affari generali.		
33	Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	52,000 *
34	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse)	670 *
35	Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	4,000 *
36	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	<i>per memoria</i>
37	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita, ad altre istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	<i>per memoria</i>
37 <i>bis</i>	Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 34 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18,000 *
38	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in italiano dei bollettini dell'Istituto medesimo.	25,000 *
II. — Industrie agrarie e patologia vegetale.		
39	Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose, escluse le viti americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le colture suddette	38,000 *

GIUNTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTI. Dopo l'esauriente e magnifico discorso dell'onor. Raineri e dopo l'elegantissima relazione del nostro collega Mazziotti, mi permetto di fare soltanto alcune osservazioni e raccomandazioni, delle quali spero vorrà tener conto l'onorevole ministro Raineri.

Si tratta di un bilancio in gran parte esaurito, ed io parlo sul titolo secondo per rilevare gli esigui stanziamenti a favore della cerealicoltura. Furono, come il ministro ha detto, integrati colle successive disposizioni, specialmente col decreto luogotenenziale 10 maggio ultimo. Va data lode al ministro per quei provvedimenti, ed io mi permetto soltanto di rilevare che per la regione meglio da me conosciuta occorrono principalmente mano d'opera, macchine, e attrezzi, e prezzi d'imperio che lascino un certo margine di utile agli agricoltori.

Consentirà poi l'onor. Raineri se, riferendomi all'art. 3 del citato decreto, e approvando le fiere e giuste parole da lui pronunciate sabato, esprima il desiderio che siano impartite norme atte ad evitare soprusi ed ingiustizie.

È da considerare che in gran parte del Mezzogiorno esiste l'antica rotazione quinquennale

e sessennale, a pascolo e a semina. Mutarla non si potrebbe senza rovinare l'industria armentizia, che è tanta parte della ricchezza di quelle regioni. Bisognerà per altro esaminare se, nella rotazione, tutti i terreni atti a coltura vengono effettivamente coltivati, se al bestiame si lascia a pascolo solo l'indispensabile ad un regolare allevamento e non di più.

Del resto sono note l'equità, la competenza e la pratica dell'onor. Raineri, e, come tutti gli agricoltori italiani, ho piena fede che egli saprà conciliare le esigenze degli agricoltori tanto benemeriti e così largamente provati nel presente conflitto mondiale. (*Approvazioni*).

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Ringrazio l'on. Giunti delle cortesii parole che mi ha rivolte. Non ho bisogno di dichiarare che terrò altissimo conto delle raccomandazioni che mi ha fatto, le quali derivano da quell'acuto senso di osservazione che egli ha e della grande pratica che egli possiede nella materia che ha formato oggetto delle sue considerazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il capitolo 39 s'intenderà approvato.

40	Esperienze di concimazione ed incoraggiamenti alla produzione frumentaria.	20,000 .
41	Attuazione dei provvedimenti per l'industria serica indicati nell'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 869	100,000 .
41 <i>bis</i>	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica. (Per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura)	198,500 .
42	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'oliva, dei burri, dei formaggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi, e concorso ad Enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	50,000 .
43	Impianti e funzionamento di cantine governative e di oleifici sperimentali nonchè di stazioni enotecniche all'estero.	140,000 .
44	Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad Enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicoltori.	28,000 .
45	Sussidi per diminuire le cause della pellagra	100,000 .
46	Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie	85,000 .

PRESIDENTE. Su questo capitolo 46 ha chiesto la parola l'onorevole Torrighiani Luigi. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI. Se il bilancio che è in discussione non dovesse ritenersi già consunto e riguardasse invece il venturo esercizio 1917-1918, domanderei senz'altro un sensibile aumento alla troppo modesta impostazione di 85 mila lire in questo articolo 46, poichè il facile acquisto, la massima diffusione di macchine agrarie è un potente coefficiente all'aumento delle produzioni in genere, a quella granaria in specie.

L'aumento della produzione del grano ha giustamente preoccupato vari degli oratori che hanno parlato nella discussione generale del bilancio, e l'onorevole ministro ha dimostrato la vitale importanza per il paese della risoluzione di questo gravissimo problema. Desidero perciò richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro sulla provvista e destinazione dei trattori di cui feci cenno nello splendido discorso di ieri l'altro.

La questione della preparazione delle terre destinate a ricevere il seme e a fecondarlo, lo sanno i colleghi i quali come me si occupano di agricoltura, lo insegna l'onorevole ministro dotto, indiscusso maestro della materia, è di somma capitale importanza, perchè appunto questa preparazione deve essere eseguita bene e soprattutto a tempo, se si vuole che la produzione corrisponda non dico solo alla speranza, ma alla certezza di abbondante remunerativo raccolto.

Ora noi siamo già in stagione abbastanza avanzata; i mesi che ci restano per questo proficuo lavoro sono due, al massimo tre per alcune regioni più favorite dal sole; può l'onorevole ministro essere sicuro che i trattori, questi potenti ausiliari di sollecita e buona coltivazione, arrivino in tempo e in numero sufficiente? E quando ciò sia, come sarà regolata la distribuzione? Come il funzionamento?

Mi fu detto essere proposito del Governo di aiutare con una diminuzione di prezzo i coltivatori nell'acquisto di queste macchine, ma date le non floride loro condizioni finanziarie dubito che molti possano valersi della facilitazione. E poichè con provvida disposizione è già stata da noi istituita una scuola governativa di conducenti macchine a trazione meccanica, si potrebbe imitare quanto si è praticato e si pra-

tica in Francia, mandando nelle località ove più necessario sia l'uso dei trattori, squadre in completo equipaggiamento di uomini e di macchine che vengono affidate ai comuni i quali poi ne curano la distribuzione nelle singole proprietà a norma dei bisogni e delle richieste.

La spesa per il lavoro dovrebbe naturalmente essere sostenuta dai conduttori dei fondi, ma rientrerebbe sempre in quelle di ordinaria coltivazione, ben differente da quella straordinaria, sempre ingente, anche se ridotta, come sarebbe l'acquisto di un trattore.

Aiutata così la coltivazione nelle non molte regioni ove più facile e utile sia l'uso dei trattori, converrà pur pensare alle altre che sono le più numerose e le più redditizie, tenuto conto del rapporto fra la estensione del terreno e la quantità del seme, per la natura e posizione del suolo, per la sistemazione dei campi. In esse l'uso di simili macchine è assolutamente impossibile, eppure anche in esse urge che la preparazione culturale venga fatta bene e a tempo; mancano però le braccia e sta sensibilmente assottigliandosi il bestiame da lavoro!

Nella discussione del bilancio dello scorso anno, segnalando al Senato (duolmi di essere stato facile profeta) che la deficienza di mano d'opera avrebbe portato una necessaria diminuzione di prodotti, mi permisi di suggerire l'impiego di soldati territoriali nelle località viciniori alla loro sede; mi fu risposto allora che la cosa non era possibile; la misura è stata presa quest'anno e ne constato con soddisfazione gli eccellenti risultati, ma pur troppo il danno del tempo perduto non può essere riparato!

Egii è per queste considerazioni, che ripeto al Governo l'esortazione di aiutare in tempo le coltivazioni preparatorie per il raccolto del prossimo anno che si sperava fosse il primo dopo guerra, mentre oggi il freddo raziocinio ci consente solo l'augurio che ne debba essere l'ultimo!

Le donne de' nostri contadini hanno prestato e prestano, dove non contrastate da inique proibizioni, un efficace, direi miracoloso aiuto ai lavori campestri, dando così esempio di quanto possa il sentimento di amor patrio anche nelle classi e persone più umili, quando non traviato da losche sobillazioni!

Le più forti e coraggiose sono arrivate fino a ben valersi della vanga e della falce, ma non si può pretendere che i loro muscoli resistano a condurre l'aratro che, nelle regioni dell'alta e media Italia in generale, richiede uno sforzo al quale cedono alle volte anche gli uomini robusti, quando non provvisti ed esperti nel faticoso difficile lavoro.

Ora io domando: nei mesi di luglio e agosto, i più preziosi per le colture di preparazione, non si potrebbe accordare qualche licenza ai soldati che sieno specializzati bifolchi?

Se ragioni impellenti di servizio militare non consentono l'adozione di tale provvedimento, nulla avrei da eccepire, ma ove esso fosse riconosciuto possibile, mi permetto di insistere presso l'onorevole ministro, perchè se tardivo perderebbe in massima parte la sua grande utilità.

Non voglio più oltre tediare il Senato, nè meritare il rimprovero di rientrare di straforo nella discussione generale, ma siccome ho la persuasione che, ancor più della utilizzazione di terre incolte, nella quale suppongo che anche l'onorevole ministro non faccia poi grande affidamento, valga ad aumentare i futuri raccolti la buona e tempestiva coltura dei terreni già avvilciandati, mi sono permesso di esporre qualcuno di quei suggerimenti che la pratica e l'esperienza di pur troppo mezzo secolo di vita agricola, mi consente di dare non per alcuna mia autorità, ma per profonda convinzione. (*Approvazioni*).

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. L'onorevole Torrigiani, così competente in tutto ciò che si attiene alla nostra agricoltura, ha giustamente rilevato come il cap. 46, che ora si discute, meriterebbe un aumento di dotazione. Egli si è astenuto da qualsiasi proposta in proposito, poichè mancano soltanto alcuni giorni al compimento dell'esercizio. L'onorevole Torrigiani avrà rilevato dalla relazione della Commissione di finanze, che questo capitolo 46 è uno dei molti capitoli riguardante l'agricoltura largamente falciati nell'attuale bilancio. La Commissione di finanze ha scritto a proposito di tali dolorose riduzioni: che « pure inchinandosi innanzi alle esigenze supreme del pubblico Erario nelle aspre difficoltà dell'ora presente

confida che in un prossimo avvenire gli stanziamenti fissati nel bilancio e così provvisti per il progresso agricolo e forestale potranno essere ripristinati nelle cifre precedenti ».

Effettivamente per lo sviluppo e per l'incremento della nostra agricoltura è necessario un numero assai maggiore di macchine agrarie di quello che vi sia stato finora, ed è necessario che i singoli depositi ne vengano largamente provveduti e che le nostre cattedre ambulanti di agricoltura, che rendono tanti servizi, possano avere esemplari delle varie macchine da mostrare ai proprietari ed agli agricoltori. L'onorevole Torrigiani ha parlato molto opportunamente anche dei trattori, i quali devono servire specialmente per la coltivazione delle pianure. A questo proposito, ho inteso, non so se la notizia sia esatta, che il Ministero di agricoltura abbia fatto pratiche per largo acquisto di trattori, massime in America.

Sarei lieto se l'onorevole ministro volesse dare qualche notizia al Senato sopra un argomento che tanto interessa l'agricoltura.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, *ministro di agricoltura*. Questo stanziamento di lire 85,000, per il rifornimento dei depositi governativi di macchine agrarie, è veramente molto esiguo. Per altro devo avvertire che già, dal mio illustre predecessore senatore Cavasola, era stato provveduto ad incoraggiare l'uso delle macchine agrarie, con riguardo anche a quelle che servono all'aratura meccanica dei terreni, dando contributi o sussidi agli agricoltori, singoli od associati. L'onorevole Cavasola provvide, in modo speciale, all'acquisto di macchine da raccolta, da darsi in uso agli agricoltori umili e bisognosi, per il tramite dei depositi governativi.

I fondi necessari all'uso attinte al cosiddetto fondo dei vitelli, che si alimenta con la tassa di due lire per ogni capo di vitello macellato, di cui una lira e mezza va a costituire questo fondo e l'altra mezza lira va a favore delle amministrazioni comunali che esercitano i macelli.

La somma di 85,000 lire si è, per questo provvedimento, notevolmente aumentata. E l'aratura a vapore ebbe stimolo dagli incitamenti del mio onorevole predecessore.

Ma, venuta la grossa questione del bestiame da lavoro, che si è rarefatto nelle nostre campagne, per i prelievements successivi fatti colle requisizioni militari, si presentò più urgente il problema dei trattori. Il Governo attuale, e per esso il ministro di agricoltura d'accordo con quello del tesoro, ha preso a cuore tale argomento. All'uopo si provvide di fondi congrui, incoraggiando l'iniziativa privata che importasse direttamente dall'America i trattori.

I trattori, che sono a petrolio o a benzina, e che ora noi definiamo l'automobile del solco, sono un congegno pronto e rapido, che un uomo solo guida, e sono adattabili non solo alle grandi, ma anche alle medie e piccole aziende.

Fondi furono perciò assegnati per dare premi a chi acquistasse o importasse trattori dall'America. Dalle indagini che ho fatte, ho ragione di ritenere che, per questa via, un 650 o 700 trattori siano già arrivati o stiano per arrivare in paese.

Naturalmente il Ministero d'agricoltura ha pensato prima a quelle regioni (e qui entro a rispondere all'onor. Luigi Torrigiani) dove la iniziativa privata meno si presta alla introduzione dei trattori, anche se aiutata col premio (parlo particolarmente del Mezzogiorno dove esiste la coltura estensiva). Il Ministero ha pensato di fare una importazione diretta, propria, mediante le delegazioni d'industriali che abbiamo a Washington, così che abbiamo potuto concludere affari a buone condizioni. Formammo, come in Francia, squadre che funzioneranno con personale militare. D'accordo col collega delle armi e munizioni, si è provveduto a riaprire la scuola Martini di meccanica agraria, in Cremona (che era stata chiusa), per la formazione di meccanici militari, coi quali costituire squadre di *chauffeurs* pratici nel maneggio degli apparecchi. In questi giorni, anzi, una prima squadra si è recata nel Lodigiano a lavorare i terreni che furono inondatai.

Sono già arrivati parecchi di questi trattori meccanici, oltrechè al Governo, a privati committenti, ed altri continueranno ad arrivare.

Debbo avvertire a questo riguardo, che il fornire il paese di un largo numero di trattori, tanto per conto di privati che per conto dello Stato, è problema molto difficile. Benchè l'industria della fabbricazione dei trattori agricoli abbia avuto, in questi ultimi tempi, un grande

sviluppo in America, molte delle macchine prodotte debbono servire all'America stessa per l'intensificazione avvenuta colà della coltura granaria a causa del rifornimento di grano ai paesi alleati. Non è perciò facile trovare disponibile in America una quantità notevole di trattori, anche perchè i Governi inglese e francese fecero come noi, cioè ne comprarono grosse partite.

Un'altra difficoltà da superare è quella del trasporto marittimo. Se quest'anno sono venute dall'America le solite macchine falciatrici, trebbiatrici, ecc., se ora sono venuti e vengono i trattori, ciò accade unicamente perchè il servizio di trasporto è fatto dal Ministero di agricoltura col naviglio che trasporta il grano. Ed è stato necessario ricorrere a questo mezzo, perchè gl'importatori di macchine sono venuti a dichiarare che erano nell'impossibilità di trovare dei noli. Con tutto questo, se qualche ritardo si verifica, non dipende da indugi negli organi amministrativi del ministero, ma dalle vere e reali difficoltà nelle quali ci troviamo.

Credo, tuttavia, che, in un paio di mesi o al più in tre mesi, i trattori acquistati, così privati che dello Stato, saranno in Italia.

Quanto alla distribuzione dei trattori di Stato e delle squadre militari di conducenti, da un lato noi intendiamo di favorire le regioni del Mezzogiorno per motivi che si affacciano al primo esame. Ma, nella distribuzione stessa regionale, che si deve preferire, va anche tenuto conto di un'altra ragione, quella che deriva dall'art. 2º del decreto del 10 maggio scorso.

Questo decreto dice che agli agricoltori, i quali aumentino l'ordinaria coltura di granella e tuberì commestibili, o compiano la coltura stessa in condizioni di particolare difficoltà, potrà essere aumentato il prezzo d'imperio fino al 10 per cento del prezzo stesso. Questi agricoltori potranno inoltre essere favoriti da speciali operazioni di credito agrario, per le quali sono autorizzati gli Istituti di credito agrario e quelli ordinari di credito. E potranno anche essere aiutati con la concessione di prigionieri di guerra e di trattori.

Io ho invitato i prefetti del Regno, che in questi giorni si adoprano per l'attuazione di questi provvedimenti, a pubblicare un appello agli agricoltori delle proprie zone, perchè quelli

che credono di poter aumentare l'estensione della coltura rispetto all'anno precedente, o che dimostrino di essere in condizioni difficili per l'esercizio della coltura granaria, si impegnino a consegnare il prodotto, che otterranno in queste condizioni, allo Stato - Servizio degli approvvigionamenti - come indica l'articolo 2 del decreto menzionato. Per questa via io avrò l'indicazione particolare, o di preferenza, dei luoghi o delle persone presso le quali dovranno essere indirizzati i trattori di Stato.

Questo si impone a noi, come in Francia ed in Inghilterra, perchè il bestiame da lavoro nelle campagne, come ho detto, va diminuendo, e perchè anche la mano d'opera robusta, alla quale accennava il senatore Torrigiani, del bifolco che affonda l'aratro, va diminuendo del pari, e perchè c'è anche il pericolo che non si faccia, in queste condizioni, il lavoro di rinnovo delle terre. L'introduzione del trattore ci avvia alla soluzione di questo difficile problema; ma non ci dobbiamo fare illusioni, bisognerebbe che potessimo avere in Italia parecchie e parecchie migliaia di trattori. Se li trovassi, dico la verità, non avrei esitanza ad avviarmi di nuovo per le scale del Ministero del tesoro per chiedere nuovi e larghi fondi.

In una prima assegnazione il collega del tesoro, senza difficoltà, ha messo a disposizione un milione di dollari, somma notevole; ma il collega non mi ha chiuso la speranza per l'avvenire, ed ha riconosciuto l'opportunità di dare, se saranno necessari, altri fondi.

Cerco di utilizzare tutti i mezzi meccanici

di lavorazione che ci sono; ma non credo si possa risolvere immediatamente il problema secondo le intiere sue necessità. Bisogna che non troppe speranze si basino sulle eventualità di trovare in paese mezzi adeguati da usare.

Da un lato il Governo stesso deve sentire tutta l'importanza del problema e deve vigilare alla sua soluzione. D'altra parte, gli agricoltori italiani sappiano che ancora molto e molto il paese attende dalle loro energie singole, che dopo tutto sono quelle che maggiormente possono fruttificare, e possono condurre alla soluzione delle attuali difficoltà.

Pertanto, voglio osservare che non si tratta soltanto, e come può avvenire in alcune regioni, della utilizzazione dei trattori in queste più prossime settimane o in questi due mesi. Il trattore è strumento che può continuare ad essere usato nei mesi successivi, anche per le seminagioni autunnali e primaverili.

Io seguirò a cercare di importarne, se sarò a questo posto; ad ogni modo, dal di fuori, farò propaganda dell'idea, perchè si continui ad importare trattori; ma la migliore utilizzazione si potrà conseguire ripetendo nel tempo la lavorazione, e spostandola da paese a paese.

Io credo che queste notizie possano bastare al Senato, per definire la portata del quesito così come mi è stato posto innanzi, e per vedere i vantaggi che, da una savia applicazione delle cose come sono state proposte, si potranno trarre. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni il capitolo 46 s'intenderà approvato.

47	Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario e alla costruzione di case coloniche e alla sistemazione delle terre di piano e di colle.	34,000	»
48	Concorso nelle spese per combattere la malaria	20,000	»
49	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse)	23,500	»
50	Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese e concorso nelle spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante.	99,500	»
51	Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; etnecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse)	87,000	»
52	Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252 e della legge 26 giugno 1913, n. 786, relative alla esplorazione ed alla distruzione della <i>phylloxera vastatrix</i> , nonchè ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante, comprese le spese di trasporto (Spesa obbligatoria)	150,000	»

	<i>Riporto</i> . . .	1,273,170 >
53	Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, 7 luglio 1907, n. 490 e 26 giugno 1913, n. 786, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i>	120,000 >
54	Viticultura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'articolo 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786	200,000 >
55	Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi	10,000 >
 III. — <i>Insegnamento agrario.</i> 		
56	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse)	270,000 >
57	Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	176,000 >
58	Indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	2,600 >
59	Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	46,000 >
60	Indennità di residenza in Roma al personale di segreteria delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	1,050 >
61	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo e le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici	355,200 >
62	Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	188,400 >
63	Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse)	448,000 >
64	Indennità di residenza in Roma al personale delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	850 >
65	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	1,157,025 >
	<i>Da riportarsi</i>	4,228,295 >

	<i>Ritporto . . .</i>	4,228,295	•
66	Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, num. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda . . .	930,000	•
67	Spese per l'impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura, per la concessione di mutui di favore (legge 30 giugno 1907, n. 432) e maggiori assegni pel funzionamento di dette scuole e delle scuole superiori di agricoltura in dipendenza di convenzioni speciali e per completarne l'arredamento	35,000	•
68	Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione .	134,400	•
69	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti		<i>per memoria</i>
70	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura.	586,000	•
71	Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	38,000	•
72	Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere l'istruzione agraria - Sussidi per conferenze agrarie	10,000	•
73	Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	60,000	•
<i>IV. — Servizi speciali dell'agricoltura.</i>			
74	Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	71,000	•
75	Indennità di residenza in Roma al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse)	4,830	•
76	Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	25,000	•
77	Assegni ed indennità per gli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607)	26,500	•
78	Indennità di residenza in Roma al personale degli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Spese fisse) (legge 3 luglio 1902, n. 248)	3,500	•
	<i>Da riportarsi . . .</i>	6,152,525	•

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

	<i>Riporto . . .</i>	6,152,525 »
	<i>V. — Servizi zootecnici.</i>	
79	Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse)	2,400 »
80	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni	1,161,000 »
81	Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli, comprese quelle di trasporto	1,700,000 »
82	Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero	<i>per memoria</i>
83	Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)	330,000 »
84	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera	50,000 »
85	Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche; incoraggiamenti alla industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stud-book e herd-book)	173,500 »
	<i>VI. — Statistica agraria.</i>	
85 <i>bis</i>	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali o circondariali - Carte geografiche, istrumenti, oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria comprese quelle di trasporto; merceuriali dei prodotti agrari	171,000 »
		9,740,425 »
	Foreste, demani comunali e usi civili.	
	<i>I. — Foreste.</i>	
86	Stipendi ed assegni al personale forestale (Spese fisse) (art. 13 della legge 22 maggio 1913, n. 459)	4,700,000 »

PRESIDENTE. Su questo capitolo 86 ha chiesto di parlare il senatore Niccolini Eugenio; ne ha facoltà.

NICCOLINI EUGENIO. Ho chiesto la parola per un brevissimo schiarimento. L'onorevole relatore, col suo bellissimo discorso, nel quale ebbe per me parole lusinghiere e cortesi di cui personalmente lo ringrazio, mi fece certo che io non era stato, nell'esporre il mio pensiero relativo alla ricostituzione delle foreste, abbastanza chiaro. Perché sono completamente d'accordo col senatore Mazzioti nel ritenere che la piantata è per la ricostituzione delle foreste la base principale, ma ritengo che sia egualmente essenziale la vigilanza del vincolo forestale, come l'acquisto di foreste per conto del Demanio forestale. E ciò per due ragioni principalissime: prima di tutto perché questo sarà l'unico modo col quale si potrà essere meno tributari dell'estero per il legname da costruzione, poiché sarà molto difficile avere legname da costruzione dai privati ai quali è gravoso conservare delle foreste dove ci vogliono sessanta, settanta ed anche ottanta anni per averne il frutto. In secondo luogo bisogna chiudere la stalla avanti che siano usciti i buoi: altrimenti si dovranno ricostituire le foreste, come, lo dissi già l'altro giorno, è accaduto in Sardegna, ed avrei potuto dire come accade anche in gran parte dell'Appennino, sulle nude roccie, dove per ricostituire la foresta occorreranno forse due secoli anziché uno, con spese ingenti. Quando il Demanio forestale fece l'acquisto della bella foresta fra i Mandrioli e la Falterona, fece una operazione buonissima, riconosciuta ora da tutti ottima, e della quale la nostra regione toscana fu grata, ed in ispecial modo la valle

del fiumicel che nasce in Falterona

perché la valle dell'Arno dalla devastazione di quella foresta, avrebbe avuto gravissimo danno.

Dunque io ritengo che sia necessario piantare e conservare, e quando dico conservare non intendo dire non tagliare, ma tagliare razionalmente; ecco il mio pensiero.

E giacché ho la parola, mi permetto di rivolgermi all'onor. ministro, che con tanto intelletto d'amore dirige le sorti del nostro patrimonio forestale, per pregarlo di voler prender in considerazione la domanda che io già feci lo

scorso anno e che ora ho ripetuto, cioè che si vogliano ricostituire lungo il mare le nostre pinete. Lungo il mare noi abbiamo migliaia di ettari da poter rimboschire con grande vantaggio delle campagne retrostanti; è opera da farsi sollecitamente specie dove resta quel riparo di macchia vernina che noi nella maremma toscana chiamiamo "forteto."

MAZZIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI, *relatore*. Sono grato all'on. Eugenio Niccolini per le cortesi parole che ha voluto rivolgermi ed anche per l'interesse che egli ha dimostrato ad un servizio così importante come è quello delle foreste. Convegno completamente con lui che l'amministrazione si debba proporre un duplice scopo: conservare le foreste attualmente esistenti e formarne delle nuove. Relativamente al primo di questi scopi l'on. ministro nel suo discorso chiaro che la legge forestale del 1877 vieta il taglio dei boschi soltanto nei terreni vincolati. Relativamente ai terreni non vincolati, sono state studiate delle disposizioni per estendere anche ad essi tale divieto, ma finora questo non esiste. Finché il Parlamento non lo traduca in legge vi sarà sempre il pericolo che le foreste in terreni liberi dal vincolo siano distrutte dai proprietari e conseguentemente l'interesse dell'amministrazione di acquistarle per assicurarne la conservazione. Se invece una legge sanzionasse quel diritto, allora cesserebbe l'urgenza da parte dell'amministrazione di acquistarle.

Auguro che una simile disposizione legislativa venga presto sicché l'amministrazione possa rivolgere soprattutto i mezzi di cui dispone ad acquistare terreni nudi ed a rimboschirli.

L'onorevole senatore Niccolini è poi tornato sull'argomento della piantazione delle nostre coste marittime. Sono assai lieto delle sue autorevoli parole le quali corrispondono ad un vivo mio desiderio non solo, ma anche ad un grande interesse pubblico.

La piantazione delle coste fornirebbe una discreta produzione di legname, di cui pur troppo il nostro paese non è ricco, tanto che prima della guerra doveva importarne dall'Austria-Ungheria per un 130 o 140 milioni all'anno.

Inoltre, quando si piantassero pini da frutto, si avrebbe un raccolto abbondante. Le pianta-

gioni proteggono le colture arboree dalle correnti dei venti marini, che molte volte riescono di grave danno all'agricoltura, specialmente ad alcune qualità di piante, come le mandorle; e possono riuscire anche di vantaggio militare per garantire le linee ferroviarie.

Inspirandomi a questi concetti, presento un ordine del giorno in tali sensi e confido che l'onorevole ministro voglia accoglierlo ed il Senato votarlo.

L'ordine del giorno sarebbe il seguente:

« Il Senato invita il Governo a provvedere al rimboschimento delle coste marittime ».

RAINERI, ministro di agricoltura. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura. Io non posso che aderire all'idea esposta dal senatore Niccolini e confortata con tanta dottrina dal senatore Mazzioti.

Qualche cifra potrà essere gradita al Senato. Quando, nel 1910, fu promulgata la legge del demanio forestale, avevamo poco più di 60 mila ettari di boschi demaniali a cui se ne aggiunsero alcune migliaia che sopravvennero per il concentramento, nell'azienda del demanio forestale, di boschi di altre amministrazioni. In totale, il patrimonio boschivo in possesso dello Stato rappresentava una superficie di 71 mila ettari.

Da quell'epoca, gli acquisti fatti dall'azienda del demanio forestale ascendono a 38 mila ettari, in modo che oggi i boschi demaniali hanno l'estensione di 109 mila ettari.

Dei 38 mila ettari acquistati, ne erano boscati 20 mila, cespugliati 6 mila, nudi 12 mila. Da queste cifre veda il senatore Niccolini che, nel procedere agli acquisti, si è seguito anche il concetto d'impossessarsi di quei boschi dei quali era fondato il timore che, in mano ai privati, andassero distrutti o che si trovavano già in istato di grande deterioramento.

Ad ogni modo, il criterio che guida l'amministrazione forestale negli acquisti è essenzialmente questo: laddove vi erano già uniti boschi cospicui, come ha potuto essere un esempio classico il centro toscano, ivi si sono fatti acquisti in modo da allargare la continuità della foresta demaniale. Così al centro di Camaldoli si è potuta aggiungere la foresta Casentinese,

acquistata da non molto tempo e che era del Granduca di Toscana. Parimenti si cerca di acquistare quelle estensioni di terreno nudo che sono chiamate, per la loro ubicazione, ad essere rimboscate. Non dobbiamo però nasconderci che in materia forestale, pur avendo tradizioni ottime, non abbiamo una esperienza così largamente e profondamente fondata da poter essere sicuri che la moltiplicazione delle specie adatte alle varie regioni dell'Italia sia già un problema risoluto.

Un po' negli ambienti scientifici si fa accusa alla scienza forestale italiana di essersi troppo modellata sugli studi tedeschi (lo riconoscono con amarezza in questo momento), ma è pur vero che in materia forestale la Germania aveva fatto scuola nel mondo, superando forse quei freni nella dottrina che dovrebbe avere lo scienziato di ogni paese che abbia una sperimentazione propria.

Con la fondazione dell'Istituto forestale di Firenze che, quando la guerra sarà finita, potrà riprendere e sviluppare la sua attività — oggi, per necessità di cose, paralizzata — noi amplieremo moltissimo quel materiale di studi che ci ha lasciato l'Istituto di Vallombrosa, che da poco tempo fu ampliato appunto nell'Istituto forestale nazionale; ma problemi già risolti ne abbiamo, e dove li troviamo già risolti per ragioni scientifiche, ivi come amministrazione forestale compriamo, perchè sappiamo che con i vivai forestali pronti possiamo rapidamente formare le nuove foreste o anche affidarci ai metodi naturali di semina.

Le osservazioni degli onorevoli Niccolini e Mazzioti concordano quindi perfettamente con i propositi dell'amministrazione forestale ed io, per quanto riguarda il rimboschimento delle coste, accolgo con lieto animo questa raccomandazione, o questo ordine del giorno, se il Senato vorrà votarlo. Ricordo che nel 1910, quando altra volta ebbi l'onore di tenere quest'ufficio, mettendomi d'accordo coi colleghi della guerra e della marina, posi il quesito se la cosa fosse conveniente, anche a scopo militare, e mi si rispose affermativamente. Ritornato al Ministero, per quella simpatia che si ha dei ricordi e delle iniziative passate, ripresi gli studi; incaricai un funzionario dotto di preparare gli studi al riguardo per la costa Tirrena, ed ho pronto un primo studio, i risultati del quale riconfermano

l'opportunità e l'utilità dell'applicazione del rimboscimento delle nostre spiagge.

Credo che questo rimboscimento lo potremo fare, per ora, con i fondi del demanio forestale. In seguito provvederemo, occorrendo, con altri mezzi.

Quello che è certo è che esso non solo tornerà utile ai fini della guerra, alla produzione economica dei boschi, come ben diceva l'onorevole Mazzioti, ma anche per altri scopi, quale, ad esempio, la bonifica di quei tratti di costa privi di una regolare sistemazione degli scoli delle acque, che mettono in pericolo la salubrità dei terreni interni, rendendoli palustri e quindi sedi di vegetazioni e produzioni animali di ogni ordine che inquinano l'aria e le acque. Sia per i suoi effetti agrari, sia per gli effetti igienici forestali e militari, la cosa non può che raccomandarsi.

Ripeto che di buon grado accetto l'ordine del giorno proposto dal senatore Mazzioti. (Bene).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Mazzioti:

« Il Senato invita il Governo a provvedere per il rimboscimento della costa marittima.

« MAZZIOTTI ».

Questo ordine del giorno è accettato dall'onorevole ministro.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Amero D'Aste.

Barinetti, Bava-Beccaris, Bergamasco, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Bozzolo, Brandolin.

Caldesi, Cassis, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Coffari, Conti, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Somaglia, Della Torre, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Camporeale, Di Prampero, Di Scalea, D'Ovidio Enrico.

Ellero.

Fabri, Ferraris Carlo, Figoli, Filomusi Guelfi, Franchetti, Frizzi.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gioppi, Giordani, Giunti, Giusti Del Giardino, Grimani, Gualterio, Guidi.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mazzioti, Mazzoni, Mele, Molmenti.

Niccolini Eugenio.

Pagano, Palumbo, Passerini Angelo, Pedotti, Petrella, Pincherle, Podestà, Presbitero, Pullè, Righi, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Sandrelli, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Spingardi.

Taiani, Tami, Tanari, Tittoni Romolo, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Viganò, Villa, Visconti-Modrone, Volterra.

Wollemborg.

Zappi, Zuccari.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dei capitoli.

	<i>Riporto</i> . . .	4,700,000 >
87	Indennità di residenza in Roma al personale forestale (Spese fisse) .	20,000 >
88	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
89	Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse)	160,000 >
II. — Demani comunali ed usi civici.		
90	Stipendi agli ispettori dei demani comunali ed usi civici (Spese fisse).	28,500 >
91	Indennità di residenza in Roma agli ispettori dei demani comunali e degli usi civici (Spese fisse)	1,740 >
92	Assegni ad impiegati straordinari ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia	31,000 >
93	Bollettino feudale; compilazione e stampa del bollettino	6,000 >
Miniere, Idraulica e Meteorologia.		4,947,240 >
I. — Miniere.		
94	Stipendi ed indennità al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	350,000 >
95	Indennità di residenza in Roma al personale del Regio corpo delle miniere (Spese fisse)	10,680 >
96	Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti per servizio minerario	7,700 >
97	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno	32,900 >
98	Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse)	20,160 >
99	Concorsi fissi a scuole minerarie	17,500 >
100	Sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	3,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	441,940 >

	<i>Riporto</i>	
		441,940 »
<i>II. — Idraulica.</i>		
101	Stipendi agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse)	21,600 »
102	Indennità di residenza in Roma agli ispettori e agli assistenti del servizio idraulico (Spese fisse)	2,370 »
103	Concorso a favore dei consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª e legge 10 gennaio 1915, n. 107)	240,000 »
104	Studi per la utilizzazione agraria ed industriale delle acque pubbliche e per la ricerca delle acque del sottosuolo	10,000 »
105	Studi, premi e sussidi per irrigazioni, bonificamenti idraulici e fognature; acquisti di macchine idrovore, ed altri apparecchi elevatori; serbatoi montani per irrigazione	15,000 »
106	Studi ed esperienze sul regime dei fiumi e delle altre acque pubbliche.	5,000 »
<i>III. — Meteorologia.</i>		
107	Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	99,000 »
108	Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	6,500 »
109	Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni delle grandini; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche.	25,000 »
110	Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna: sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna; concorso annuale dell'Italia nelle spese di mantenimento dell'ufficio internazionale sismologico di Strasburgo.	65,000 »
111	Spese d'ufficio; acquisto di libri; provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico	18,000
112	Publicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da società scientifiche e da privati	17,560 »
		966,970 »

TITOLO II

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Agricoltura.

I. — *Credito agrario.*

113	Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Casse adempribili della Sardegna	44,000 »
114	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito (Spesa ripartita - 8ª rata)	51,250 »
115	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 8ª rata)	60,000 »
115 <i>bis</i>	Concorsi a premi tra le Casse agrarie e rurali e fra i Consorzi agrari cooperativi in Liguria (art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (Spesa ripartita - 4ª delle 10 rate)	20,000 »

II. — *Insegnamento agrario.*

116	Annualità dovuta alla Cassa di risparmio di Asti per la costruzione di un edificio destinato a sede della locale R. Stazione enologica sperimentale (legge 13 aprile 1911, n. 340) (Spesa ripartita - Settima delle 12 rate)	10,000 »
-----	--	----------

III. — *Servizi speciali nell'agricoltura.*

117	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	43,000 »
118	Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647)	180,000 »

<i>Da riportarsi</i> . . .	408,250 »
----------------------------	-----------

	<i>Riporto</i>	408,250 »
119	Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna	<i>per memoria</i>
120	Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; R. decreto 23 febbraio 1908, n. 266 e legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa ripartita - 9ª delle 19 rate)	154,400 »
121	Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 10ª delle 45 rate)	<i>per memoria</i>
122	Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 13ª delle 20 rate)	105,200 »
123	Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 455 portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 11ª delle 20 rate)	70,900 »
		738,750 »
	Foreste.	
124	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del Demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (6ª rata)	713,900 »
125	Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale di Stato in applicazione della legge 13 luglio 1911, n. 774 per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita - 5ª delle 15 rate)	<i>per memoria</i>
		713,900 »
	Miniere e meteorologia.	
	I. — <i>Miniere.</i>	
126	Premi di escavazione dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita - 7ª delle 16 rate)	250,000 »
127	Ricerca di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno	21,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	271,000 »

	<i>Riporto</i>	271,000 »
128	Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di 1,000,000	9,000 »
129	Spese per la Commissione Reale di cui all'art. 1 della legge 15 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni	20,000 »
II. — <i>Meteorologia.</i>		
130	Stampa di pubblicazioni arretrate dell'Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica	4,000 »
		304,000 »
CATEGORIA III. MOVIMENTO DI CAPITALI.		
I. — <i>Acquisto di beni.</i>		
131	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
II. — <i>Accensione di crediti.</i>		
132	Mutui ai Consorzi antifillosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne a piante madri, destinate a produrre legno americano per la ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla fillossera (legge 26 giugno 1913, n. 786) (Spesa ripartita - 4ª rata)	<i>per memoria</i>
133	Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificazione, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647.	2,000,000 »
134	Mutui ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna i quali intraprendono opere di bonificazione e sistemazione agraria razionale di adattamento di terreni per l'irrigazione o per le prove di aridocultura e di costruzione di stalle e di ripari per il bestiame	2,000,000 »
135	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, riguardante le irrigazioni	<i>per memoria</i>
		4,000,000 »

III. — Estinzione di debiti.

136	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 2ª delle 50 rate)	105,104.80
137	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio a sede del Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (Spesa ripartita - 2ª delle 10 rate)	212,449.92
138	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786	<i>per memoria</i>
139	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		317,554.72
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
140	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	111,485.65

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	1,056,240 >
Pensioni e indennità	570,000 >
Agricoltura	9,740,425 >
Foreste, demani comunali e usi civici	4,947,240 >
Miniere, idraulica e meteorologia	966,970 >
Totale della categoria I della parte ordinaria	17,280,875 >

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Agricoltura	738,750 >
Foreste	713,900 >
Miniere e meteorologia	304,000 >
Totale della categoria I della parte straordinaria	1,756,650 >

<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Acquisto di beni	<i>per memoria</i>
Accensione di crediti	4,000,000 .
Estinzione di debiti	317,554.72
Totale della categoria III della parte straordinaria . . .	4,317,554.72
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .	6,074,204.72
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	23,355,079.72
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	111,485.65
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	19,037,525 .
Categoria III. — Movimento di capitali	4,317,554.72
Totale delle spese reali . . .	23,355,079.72
Categoria IV. — Partite di giro	111,485.65
Totale generale . . .	23,466,565.37

APPENDICE

allo stato di previsioni della spesa del Ministero di agricoltura
per l'esercizio finanziario 1916-17.

(Articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA
DEL DEMANIO FORESTALE

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917

Approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda forestale nelle sedute del 5 e 6 novembre 1915

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*

1	Interessi dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	118,000 .
2	Interessi di fondi pubblici emessi dallo Stato o garantiti dallo Stato di proprietà dell'Azienda	400,000 .
3	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti	<i>per memoria</i>
4	Maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili in eccedenza all'entrata normale di lire 600,000 (articolo 15, comma <i>a</i>) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	450,000 .
5	Maggior reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze (articolo 15, comma <i>b</i>) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	40,000 .
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura	<i>per memoria</i>
7	Contributo delle Provincie, pel mantenimento del personale di custodia, delle foreste	701,142.64
8	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 15, comma <i>c</i>) della legge 2 giugno 1910, n. 277)	180,000 .
9	Versamento da parte dello Stato della ritenuta effettuata sugli stipendi degli agenti forestali per la iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza	<i>per memoria</i>
10	Entrate ordinarie diverse	300,000 .
11	Ricupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria della categoria 1ª	<i>per memoria</i>
Totale delle entrate effettive ordinarie		2,189,142.64

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

12	Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1916-17, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:		
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate con la legge 14 luglio 1907, n. 562)	163,900	
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445)	300,000	
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445)	250,000	
			713,900 »
13	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero di agricoltura quale 5ª rata del fondo stabilito dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 per la sistemazione idraulico forestale dei bacini montani (Spesa ripartita 5ª rata)		per memoria
14	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277		per memoria
15	Entrate diverse ed eventuali		per memoria
16	Recupero di somme reintegrabili a capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte straordinaria della categoria 1ª		per memoria
	Totale delle entrate effettive straordinarie.		713,900 »

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

17	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
18	Prestito delle provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (art. 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
19	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	<i>per memoria</i>
20	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del Demanio forestale	4,455,117.36
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	4,455,117.36

CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.

21	Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrate dall'azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, numero 277)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

22	CATEGORIA IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

	a) ordinarie	2,189,142.64
	b) straordinarie	713,900 .
	Totale	2,903,042.64
	II. — Movimento di capitali	4,455,117.36
	III. — Operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
	IV. — Partite di giro	<i>per memoria</i>
	Totale generale delle entrate	7,358,160 .

TITOLO I.

SPESA ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda:		
	A) Imposte, sovrimposte, tasse e contributi. . . . L.	330,000	
	B) Censi, canoni ed altre prestazioni passive. . . . >	34,000	
	C) Manutenzione ordinaria di fabbricati, di opifici, di strade, di siepi, di fossi, ecc. >	150,000	
	D) Custodia delle foreste, spese per la prevenzione degli incendi e per la distruzione di animali nocivi. >	40,000	
	K) Rilievi tassatori e topografici, progetti, delimitazioni e confinazioni >	25,000	
	F) Potature, ripuliture e diradamento >	25,000	
	G) Allestimento di prodotti forestali ed esercizio dei relativi opifici >	35,000	
	II) Amministrazione di poderi >	3,000	
	I) Assicurazione di operai contro gl'infortuni. . . . >	5,000	
			647,000 .
2	Incoraggiamento alla silvicoltura:		
	A) Contributi ai consorzi di rimboschimento . . . L.	450,000	
	B) Premi e sussidi per rimboschimenti >	40,000	
	C) Governo dei vivai e distribuzioni di semi e di piantine >	600,000	
	D) Propaganda forestale, congressi forestali . . . >	10,000	
			1,100,000 .
3	Incoraggiamento alle piccole industrie forestali.		8,000 .
4	Catasto agrario forestale; accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici: statistica forestale		60,000 .
	<i>Da riportarsi</i>		1,815,000 .

	<i>Riparto</i> . . .	1,815,000	»
5	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani)	200,000	»
6	Indennità di varia natura	300,000	»
7	Concorso degli agenti forestali, effettuato per mezzo di ritenute sugli stipendi, per la loro iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza		<i>per memoria</i>
8	Contributo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza degli agenti assunti in servizio dello Stato dal 1° luglio 1911 in poi.	163,260	»
9	Indennità di tramutamento al personale forestale	38,000	»
10	Compensi per lavori straordinari e gratificazioni	28,000	»
11	Consigli, Commissioni e Comitati	16,000	»
12	Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	102,000	»
13	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause	10,000	»
14	Fitto di locali	100,000	»
15	Stampa di atti, di relazioni e di modelli per l'Azienda forestale. Carta, registri, oggetti di cancelleria e rilegature diverse.	16,000	»
16	Mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'azienda:		
	A) Spese postali, telegrafiche, telefoniche, di trasporti, acquisti di pubblicazioni ed altre spese d'ufficio	51,000	
	B) Mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici	5,000	
	C) Acquisto e riparazioni di mobili.	9,000	
	D) Bardature, armi e munizioni	30,000	
	E) Servizi sanitari, medicinali, ed altre spese di assistenza sanitaria	5,000	
			100,000
17	Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'azienda	10,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	2,898,260	»

LEGISLATURA XXIV — 1^a SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

		<i>Riporto.</i>	2,898,260	»
18	Spese di liti.		6,000	»
19	Restituzione di somme indebitamente introitate		5,000	»
		Totale delle spese effettive ordinarie	2,909,260	»
TITOLO II.				
SPESE STRAORDINARIE.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
20	Spese in esecuzione delle leggi speciali:			
	a) per la Sardegna (leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, modificate colla legge 14 luglio 1907, n. 562) L. 163,900			
	b) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445). » 300,000			
	c) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445). » 250,000			
			713,900	»
21	Spese in esecuzione della legge 13 luglio 1911, n. 774, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita) (5 ^a rata) <i>per memoria</i>			
22	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pel poderi dell'Azienda.			
			225,000	»
23	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali			
			10,000	»
24	Lavori di rimboscimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda			
			200,000	»
25	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589)			
			500,000	»
26	Interessi a carico dell' Azienda del Demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 6 maggio 1915, n. 589) <i>per memoria</i>			
27	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese.			
			400,000	»
		Totale delle spese effettive straordinarie	2,048,900	»

<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
28	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboscimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	2,400,000 »
29	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito	<i>per memoria</i>
30	Restituzione a provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscimento e di rinsaldamento	<i>per memoria</i>
31	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali della spesa	2,400,000 »
<i>CATEGORIA -- III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
32	Spese di gestione dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane affidati all' Azienda (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	<i>per memoria</i>
33	Reddito netto dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma)	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	»
34	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>per memoria</i>
RIASSUNTO DELLE SPESE		
Categoria I. — Spese effettive:		
	a) ordinarie	2,909,260
	b) straordinarie	2,048,900 »
	Totale	4,958,160 »
»	II. — Movimento di capitali	2,400,000 »
»	III. — Operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
»	IV. -- Partite di giro.	<i>per memoria</i>
	Totale generale delle spese	7,358,160 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATE E DELLE SPESE

Categoria I. — Spese effettive	4,958,160 »
» I. — Entrate effettive	2,903,042.64
	— 2,055,117.36
Categoria II. — Spese per movimento di capitali	2,400,000 »
» II. — Entrate per movimento di capitali	4,455,117.36
	+ 2,055,117.36
Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» III. — Entrate per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
Categoria IV. — Spese per partite di giro	<i>per memoria</i>
» IV. — Entrate per partite di giro.	<i>per memoria</i>

RIEPILOGO

Categoria I. — Entrate e spese effettive.	— 2,055,117.36
» II. — Entrate e spese per movimento di capitali	+ 2,055,117.36
» III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
» IV. — Entrate e spese per partite di giro.	<i>per memoria</i>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge, e li pongo ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1916 al 30 giugno 1917 allegato al presente stato di previsione ai termini dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

(Approvato).

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1916-17 sono rispettivamente diminuiti di lire 550,000 e di lire 1,279,860 gli stanziamenti di spese per acquisto di cavalli stalloni di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832, e per contributo a favore dell'Azienda del demanio forestale di cui all'articolo 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ed è sospesa l'iscrizione in bilancio della somma di lire 90,000 autorizzata con la legge 10 gennaio 1915, n. 107 a titolo di concorso dello Stato nelle spese per le nuove opere di irrigazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonché a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonché a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi e contabili ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge l'allegato decreto Reale 31 dicembre 1914, n. 1465, e gli allegati decreti luogotenenziali 30 maggio 1915, n. 853; 5 giugno 1915, n. 856; 11 e 25 luglio 1915, nn. 1110 e 1174; 26 settembre 1915, n. 1468; 14, 17 e 21 ottobre 1915, nn. 1531, 1591 e 1533; 14, 18 e 28 novembre 1915, nn. 1657, 1669 e 1672.

N. 1465 della raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa depositi e prestiti per metterla

in grado di concedere alle provincie ed ai comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati;

Ritenuta l'opportunità di prorogare i termini nel decreto stesso indicati per dar tempo alle provincie ed ai comuni di provvedere al regolare allestimento degli atti relativi ai predetti mutui e di iniziare i lavori anche a primavera nell'interesse delle classi lavoratrici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine prefisso dall'art. 3 del Nostro decreto 22 settembre 1914, n. 1028, alle provincie ed ai comuni per deliberare l'esecuzione delle opere pubbliche di cui all'art. 2 del decreto medesimo, è prorogato fino a tutto il 28 febbraio 1915. Il termine entro il quale, giusta il successivo art. 6, le provincie ed i comuni debbono avere iniziato i lavori, sotto pena di decadenza dalla concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, è prorogato a tutto il 30 giugno 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA
CARCANO
CIUFFELLI

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 853 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 16 del Regio decreto 18 aprile 1915, n. 572, da convertirsi in legge;

Visto il Regio decreto 19 luglio 1914, n. 843, da convertirsi in legge, col quale furono prorogate, a tutto l'esercizio finanziario 1914-15, le disposizioni di quello 17 luglio 1913, n. 962, riguardanti concessione di indennità di disagiata residenza ai funzionari civili di ruolo dello Stato ed agli impiegati e salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Riconosciuta l'opportunità di continuare a corrispondere, per l'esercizio finanziario 1915-16, ai funzionari, impiegati e salariati predetti una indennità equivalente alla metà di quella stabilita pel 1914-15, col citato Regio decreto numero 843 del 1914, escludendo dal beneficio i funzionari tutti che godono di uno stipendio annuo superiore alle lire 5,000;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai funzionari civili di ruolo dello Stato ed agli impiegati e salariati delle altre Amministrazioni pubbliche che prestano servizio nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908, provvisti di uno stipendio annuo non superiore alle lire 5,000, è concessa, per l'esercizio finanziario 1915-16, una indennità di disagiata residenza pari alla metà di quella autorizzata con Regio decreto 17 luglio 1913, n. 962, le cui disposizioni vennero prorogate al 1914-15 con Regio decreto 19 luglio 1914, n. 843.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto a stanziare nei bilanci dei vari Mini-

steri i fondi necessari per il pagamento delle indennità predette.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 856 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Reale decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti, per metterla in grado di concedere alle provincie ed ai comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavoro ai disoccupati.

Veduto il Reale decreto in data 31 dicembre 1914, n. 1465, che proroga i termini stabiliti dagli articoli 3 e 6 del precitato Reale decreto 22 settembre 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale, giusta il sopracitato Reale decreto 31 dicembre 1914, le provincie e i comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziato i lavori;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario

di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 6 del Reale decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le provincie e i comuni debbono avere iniziati i lavori, sotto pena di decadenza della concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, già prorogato col Reale decreto 31 dicembre 1914, n. 1465, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1915.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento nazionale per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1110 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1ª aprile 1915, n. 476;

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire dieci milioni il fondo di lire

quarantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio e 29 aprile 1915, nn. 27 e 574, per destinarla ad opere urgenti da eseguirsi, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta al fondo di quarantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio e 29 aprile 1915, nn. 27 e 574, è autorizzata l'assegnazione di lire dieci milioni per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma viene iscritta al capitolo numero 261-bis: « Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 » da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1174 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

L'OGGOTINENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la Sovrana determinazione in data 10 luglio 1915, con la quale si stabilisce un contributo di lire 150,000 a carico degli economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino e Venezia a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra;

Ritenuto che tale contributo è da prelevare dal fondo degli avanzi degli esercizi 1914-15 e retro;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la grazia, giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Allo scopo di contribuire nelle spese determinate da provvedimenti a favore delle famiglie dei richiamati alle armi ed in quelle altre di assistenza civile in dipendenza della guerra, nei bilanci degli economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1915-16, sono introdotte le variazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto firmato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
ORLANDO
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

Allegato al decreto luogotenenziale del 25 luglio 1915, n. 1174.

Tabella delle variazioni ai bilanci degli Economati generali dei benefici vacanti di Firenze, Milano, Napoli, Torino, Venezia, per l'esercizio finanziario 1915-16.

ECONOMATO GENERALE DI FIRENZE.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-15 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 50,000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 50,000.

ECONOMATO GENERALE DI MILANO.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-15 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 10,000.

Spesa.

Cap. 19-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 10,000.

ECONOMATO GENERALE DI NAPOLI.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-15 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 30,000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 30,000.

ECONOMATO GENERALE DI TORINO.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-15 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + 50,000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 50,000.

ECONOMATO GENERALE DI VENEZIA.

Entrata.

Cap. 11-*bis* (di nuova istituzione): « Somma prelevata dagli avanzi degli esercizi finanziari 1914-15 e *retro* per il contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 10,000.

Spesa.

Cap. 20-*bis* (di nuova istituzione): « Contributo a favore delle famiglie dei richiamati e per altre opere di assistenza civile in dipendenza della guerra », + lire 10,000.

Visto, d'ordine di S. A. R.

il luogotenente generale di S. M.

Il Ministro del tesoro

CARCANO.

Il ministro di grazia, giustizia e culti

ORLANDO.

N. 1468 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del Regio

decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1° aprile 1915, n. 476;

Ritenuta la necessità di corrispondere una indennità di disagiata residenza agli impiegati e salariati degli enti locali danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Considerato che dal fondo di 30 milioni autorizzato dall'art. 1 del citato Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, vennero, a tutt'oggi, effettuate prelevazioni per l'importo di lire 28,969,200, sì che rimangono disponibili lire 1,030,800;

Ritenuta l'opportunità di prelevare la somma occorrente, per la corresponsione della indennità in parola, dall'indicato fondo residuo di lire 1,030,800;

Visto il decreto-legge 11 febbraio 1915, numero 109, col quale si dispone che ai comuni compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sia corrisposta a carico dello Stato la somma occorrente a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie;

Ritenuta l'opportunità di inscrivere l'ammontare della indennità in questione allo stesso capitolo cui vengono assegnate le somme occorrenti per tale pareggio e di attribuire al capitolo stesso anche le indennità da corrispondersi alle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo, nonché ai comuni di cui ai Regi decreti, nn. 71, 118 e 543 del 1915;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni dei comuni compresi nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, sono autorizzate a corrispondere ai propri impiegati e salariati i cui posti siano compresi nelle piante organiche, già approvate anteriormente alla data del presente decreto, una indennità mensile, pari a due terzi dello stipendio mensile, dal 13 gennaio al 30 aprile 1915, ed una indennità mensile, pari alla metà della precedente, dal 1° maggio al 31 dicembre stesso anno.

Le Amministrazioni dei comuni, compresi negli elenchi approvati coi Regi decreti 7 febbraio 1915, n. 71, 14 febbraio 1915, n. 118 e 22 aprile 1915, n. 543, sono autorizzate a corrispondere ai propri impiegati e salariati, nei due periodi di tempo suddetti, una indennità rispettivamente pari ad un terzo e ad un sesto dello stipendio mensile.

Le Amministrazioni delle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo sono autorizzate a concedere la stessa indennità ai propri impiegati e salariati residenti nei comuni compresi negli elenchi indicati nel presente articolo, ed i cui posti sono compresi nelle piante organiche debitamente approvate anteriormente alla data del presente decreto.

Il pagamento delle indennità è subordinato alla condizione della prestazione del servizio ed avrà luogo a rate mensili posticipate.

Art. 2.

La spesa occorrente per il pagamento delle indennità di cui all'art. 1, da prelevarsi dal fondo di 30 milioni di cui al Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, farà carico al capitolo n. 189-VI « Assegnazione occorrente per corrispondere ai comuni indicati nell'elenco approvato con Regio decreto 7 febbraio 1915, n. 72, la somma necessaria a pareggiare i rispettivi bilanci degli anni dal 1915 al 1920, per la parte delle spese obbligatorie, in quanto non basti all'uopo il rimborso delle sovrimposte come è stabilito dall'art. 6, penultimo comma, del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27. (Regio decreto 11 febbraio 1915, n. 109). Corresponsione alle provincie di Aquila, Campobasso, Caserta, Chieti, Perugia, Roma e Teramo, nonché ai comuni compresi negli elenchi di cui ai Regi decreti 7 e 14 febbraio e 22 aprile 1915, nn. 71, 118 e 543 della somma occorrente per il pagamento delle indennità di disagiata residenza agli impiegati e salariati residenti nei comuni inclusi negli elenchi suindicati », da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1915-16, con lo stanziamento di lire settecentomila (lire 700,000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1531 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, richiamato in vigore con l'art. 9 del Regio decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella legge 1º aprile 1915, n. 476;

Riconosciuta la necessità di aumentare della somma di lire dieci milioni il fondo di lire cinquantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio, 29 aprile e 11 luglio 1915, nn. 27, 574 e 1110, per destinarla ad opere urgenti da eseguirsi, a cura del Ministero dei lavori pubblici, nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno, e col ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In aggiunta al fondo di cinquantadue milioni di cui ai Regi decreti 21 gennaio, 29 aprile e 11 luglio 1915, nn. 27, 574 e 1110, è

autorizzata l'assegnazione di lire dieci milioni (L. 10,000,000) per provvedimenti ed opere urgenti, anche d'interesse provinciale e comunale, nei comuni colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.

Detta somma viene iscritta al capitolo numero 261-bis « Assegnazione per provvedere ai bisogni ed opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915 », istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1915-16.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO
CIUFFELLI.

V. — *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1591 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1471, con cui vengono determinati provvedimenti a favore delle Amministrazioni provinciali e comunali, dei privati e degli Istituti pubblici di beneficenza danneggiati dai nubifragi, dalle alluvioni, dalle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Napoli, Cagliari e Sassari e dall'eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 in provincia di Catania di cui alle lettere b e d dell'art. 1;

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

Vista la legge 12 luglio 1912, n. 772, che, dopo aver convertito in legge il decreto medesimo, con gli articoli 6, 12, 13, 14, 15 e 21, reca disposizioni integrative di quelle con esso dettate a favore dei danneggiati dalle calamità predette;

Visto il regolamento per l'esecuzione delle anzidette disposizioni approvato con Regio decreto 1º maggio 1913, n. 514:

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761, che, con l'art. 19, ha prorogato fino al 30 giugno 1915 il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei prestiti di cui all'articolo 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri, segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato fino al 30 giugno 1916 il termine stabilito con l'art. 63 del regolamento approvato con Regio decreto 1º maggio 1913, n. 514, e già prorogato con l'art. 19 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la presentazione da parte delle provincie, dei comuni e dei Consorzi di comuni, delle domande intese ad ottenere il conseguimento dei prestiti di cui all'art. 5 del decreto Reale 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito in legge con la legge 12 luglio 1912, n. 772.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARGANO
CAVASOLA
CIUFFELLI

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 1533 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'articolo 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici, per le finanze e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando in ogni altra sua parte il disposto con l'art. 24 del Regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, il trasporto nel bilancio del Ministero del tesoro dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione in Messina e in Reggio Calabria di case ad uso degli impiegati dello Stato, sarà effettuato a decorrere dal 1º luglio 1915.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARGANO
CIUFFELLI
DANEO
CAVASOLA.

V. — Il Guardasigilli
ORLANDO.

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

N. 1669 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Reale decreto in data 22 settembre 1914, n. 1028, col quale fu autorizzata, fra l'altro, l'anticipazione di un fondo di 100 milioni alla Cassa dei depositi e prestiti per metterla in grado di concedere alle provincie ed ai comuni mutui a saggio di favore, destinati alla pronta esecuzione di opere pubbliche e da effettuarsi con procedimento abbreviato, allo scopo principalmente di procurare lavori ai disoccupati;

Veduto il Nostro decreto 5 giugno 1915, numero 856, che proroga il termine stabilito dall'art. 6 del precitato Reale decreto 22 settembre 1914;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine entro il quale giusta il sopracitato Nostro decreto 5 giugno 1915, le provincie ed i comuni debbono, sotto pena di decadenza dalla concessione dei relativi mutui, avere iniziati i lavori;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine entro il quale, giusta l'art. 6 del Reale decreto 22 settembre 1914, n. 1028, le provincie ed i comuni debbono avere iniziati i lavori, sotto pena di decadenza della concessione dei mutui per la esecuzione dei lavori stessi, già prorogato col Reale decreto 31 dicembre 1914, n. 1463, e col Nostro decreto 5 giugno 1915, n. 856, è ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 1916.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CIUFFELLI
CARCANO.V. - *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

N. 1657 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di semplificare i servizi delle varie Amministrazioni dello Stato, tra i quali quelli relativi alle spese che si pagano sopra ruoli e alla emissione di buoni sopra mandati a disposizione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli appresso indicati articoli del testo unico di legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con decreto Reale 17 febbraio 1884, n. 2016 (sezione 3ª), sono introdotte le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 22. — Nel primo comma sono soppresse le parole « provvede al pagamento delle spese fisse ».

Art. 48. — Nel primo comma sono soppresse le parole « a matrice ».

Art. 55. — Al primo comma è sostituito il seguente: « Il pagamento delle spese fisse, cioè

degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altri simili, d'importo e scadenze determinati può eseguirsi sopra ruoli; colla guida dei quali ne viene disposto il pagamento nel limite di somma e alle scadenze indicate nei ruoli stessi. I ruoli per le pensioni sono emessi dal ministro del tesoro in base al decreto della Corte dei conti che assegna la pensione. Quelli delle altre spese fisse sono emessi dai Ministri competenti e, rivestiti delle formalità dei mandati, sono inviati alla Corte dei conti per la registrazione. Il regolamento determina i modi da seguire nella esecuzione dei pagamenti d'ogni specie di spesa fissa ».

Art. 57. — Nel primo comma sono soppresse le parole « ruoli di spese fisse ».

Art. 58. — È aggiunto il seguente comma: « Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinari secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonché della regolarità dei documenti e degli atti presentati dai creditori ».

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo andranno in vigore a decorrere dal 1° luglio 1916 e nel frattempo saranno emanate le nuove norme regolamentari riguardanti il servizio delle spese fisse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CARCANO.

V. - Il Guardasigilli
ORLANDO.

N. 1672 della raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il testo unico di legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visti i Regi decreti 4 gennaio 1897, n. 2, 8 luglio 1904, n. 346, e 17 settembre 1910, n. 822;

Ritenuta la necessità di adottare opportune disposizioni al fine di evitare eccedenze di impegni in confronto dei fondi autorizzati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In luogo delle disposizioni contenute nel decreto Reale 4 gennaio 1897, n. 2; negli articoli 1, 2 e 3 del decreto Reale 8 luglio 1904, n. 346, e negli articoli 2, 5 e 9 del decreto Reale 17 settembre 1910, n. 822, le quali rimangono abrogate, saranno osservate le disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Con decreti ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti sono designati i funzionari capi di servizio autorizzati ad assumere impegni a carico del bilancio.

Nei decreti anzidetti sono anche indicate le spese per le quali la facoltà di impegnare il bilancio venga riservata al ministro.

Il capo ragioniere che, nella registrazione di impegni definitivi, si avveda della mancata o ritardata notificazione di impegni provvisori, dai quali sia nato un vincolo per l'Amministrazione prima della loro comunicazione alla ragioneria, deve renderne inteso il ministro, dal quale dipende, e contestare per iscritto il fatto al capo di servizio responsabile.

Art. 3.

Il capo ragioniere riferisce, ogni mese, al ministro da cui dipende, lo stato degli impegni per ciascun capitolo del bilancio. Ogni qualvolta venga a cognizione di una richiesta di impegno eccedente il limite delle autorizzazioni ha l'obbligo di darne notizia al ministro, il quale se occorrono ulteriori provvedimenti, la comunica al ministro del tesoro.

Art. 4.

Entro i primi quindici giorni di ogni mese ciascuna ragioneria ministeriale compila la situazione degli impegni provvisori e di quelli definitivi a tutto il mese precedente; e non più tardi del giorno 20, la detta situazione verrà trasmessa al rispettivo ministro, al Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) e alla Corte dei conti.

Art. 5.

I capi di servizio ed i capi ragionieri, presunti responsabili di assunzione o di notazione di impegni in eccedenza al fondo autorizzato, sono deferiti per iniziativa del ministro competente, di concerto col ministro del tesoro, al giudizio disciplinare di uno speciale Consiglio, composto del sottosegretario di Stato della rispettiva Amministrazione, presidente, di un consigliere di Stato e di un consigliere della Corte dei conti.

Il detto Consiglio, accertata la responsabilità, pronuncia il giudizio applicando una pena pecuniaria da scontare sullo stipendio in misura, però, non superiore al quinto dello stipendio mensile e per non più di sei mesi.

Per il procedimento disciplinare sono osservate, in quanto sieno applicabili, le norme dell'articolo 43 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con decreto Reale 22 novembre 1908, n. 693, e degli articoli dal 56 al 62 del regolamento relativo.

Contro il deliberato del Consiglio di disciplina è ammesso il ricorso al Consiglio dei ministri, il quale decide in via definitiva.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicabili all'Amministrazione delle

ferrovie dello Stato, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite di concerto fra il ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro.

Art. 7.

Durante lo stato di guerra le disposizioni del presente decreto non saranno applicabili per le Amministrazioni della guerra e della marina.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOLA.

SALANDRA
CARCANO.

V. H. Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge nel Regio decreto 29 aprile 1915, n. 683, che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli articoli 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili » (M. 359).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 683, che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli articoli 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili ».

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1917

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 685, con cui è esteso anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, e dall'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

N. 635 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Visti i Regi decreti 22 luglio 1906 che approva il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, 22 novembre 1908, n. 693, che approva il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e la legge 13 aprile 1911, n. 310, che approva modificazioni all'ordinamento delle ferrovie dello Stato ed il miglioramento economico del personale;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20 e dall'ultimo comma dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, è esteso anche al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato, ferme rimanendo le disposizioni approvate col Regio decreto 13 aprile 1911, n. 374, sulla dispensa dalle chiamate alle armi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia comandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANPRA

CIUFFELLI.

V. - *Il Guardasigilli*
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato » (N. 349).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio delle ferrovie dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura:

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato che, nei casi consentiti dalla legge, passano al servizio delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio alla scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635 concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele, e forniture di acqua ai comuni pugliesi » (N. 356).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele e fornitura d'acqua ai comuni pugliesi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spesa per opere idrauliche, rimboschimento del bacino del Sele e fornitura di acqua ai comuni pugliesi.

ALLEGATO ALLA RELAZIONE.

N. 1635 della Raccolta ufficiale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Ritenuta la necessità di autorizzare nuove spese per l'esecuzione di opere di ristabilimento della navigazione nei fiumi e canali navigabili, nonché di opere idrauliche delle varie categorie ed altre inerenti alla costruzione dell'acquedotto pugliese ed alla somministrazione d'acqua nei comuni dell' Puglia;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei ministri e col ministro del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 23,530,000 (lire ventitremilioni cinquecento trentamila) da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa dei lavori pubblici, entro i limiti di stanziamento stabiliti nella tabella A, annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297, tenuto conto delle successive modificazioni, ripartite come appresso:

a) lire 1,000,000 per opere di ristabilimento della navigazione nei fiumi, laghi e canali navigabili delle provincie venete e di Mantova;

b) lire 10,310,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di seconda categoria nelle varie provincie del Regno (escluso il compartimento del Magistrato alle acque);

c) lire 8,400,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di seconda categoria ricadenti nelle provincie del Magistrato alle acque;

d) lire 2,500,000 per opere di terza, quarta e quinta categoria, concorsi e sussidi a termini degli articoli 8, 9, 11 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, e dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774, provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti, e sussidi ad opere idrauliche, in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), nelle varie provincie del Regno, escluso il compartimento del Magistrato alle acque;

e) lire 1,220,000 per opere di terza, quarta e quinta categoria, ecc., come alla lettera d), nelle provincie del Magistrato alle acque;

f) lire 100,000 per completare il canale deviatore delle acque del Picone, allo scopo di evitare l'intervento del porto di Bari ed il ripetersi di inondazioni a danno di quella città e della circostante campagna (spesa in aggiunta a quella autorizzata con la legge 13 luglio 1905, n. 403, articolo 1º, lettera c).

Art. 2.

Sono autorizzate le spese:

a) di lire 400,000 per completare le opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele e per far fronte alle spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (spesa in aggiunta a quella autorizzata con legge 26 giugno 1902, n. 245), da stanziare

per lire 130,000 nell'esercizio 1915-16 contro diminuzione di altrettanta somma dallo stanziamento del capitolo 253: « Sussidi da concedersi a privati e ad istituti pubblici di beneficenza, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, ecc. » e per lire 270,000 da stanziare negli esercizi 1916-17 e 1917-18 con prelevamento dal fondo di riserva di cui alla tabella A annessa alla citata legge 4 aprile 1912, n. 297, in ragione di lire 170,000 nel primo e di lire 100,000 nel secondo esercizio;

b) di lire 170,000 per la somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie nel periodo di tempo precedente l'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'Acquedotto pugliese, giusta l'articolo 3 della legge 4 aprile 1912, n. 256, da stanziare per lire 70,000 sull'esercizio 1915-16 contro diminuzione di pari somma dallo stanziamento assegnato al suindicato capitolo 253, e per lire 100,000 nell'esercizio 1916-17 con prelevamento dal fondo di riserva di cui alla tabella A annessa alla stessa legge 4 aprile 1912, n. 297.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte le occorrenti variazioni nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio in corso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA

SALANDRA
CIUFFELLI
CARCANO.

V. - R. Guardasigilli
ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1907, relativo all'aumento di un posto di capo tecnico di 2ª classe nel ruolo dei capi tecnici di artiglieria e genio.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Commemorazione del deputato Giulio Rubini.

PRESIDENTE. Abbiamo notizia della grande sventura che ha colpito il Parlamento; la morte del deputato Giulio Rubini, insigne parlamentare, che alla Camera occupava uno dei più alti posti. Fu presidente della Giunta del bilancio più volte; fu ai Consigli della Corona per i lavori pubblici e per il tesoro. Esperto finanziere, profondo, accurato e minuto; di carattere integro, lascia una memoria preclara.

Il Senato onora questa memoria e manda all'illustre uomo l'ultimo saluto e alla Camera l'espressione delle sue vive e profonde condoglianze. (*Approvazioni generali*).

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCANO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo mi associo, con animo commosso, alle nobili parole pronunciate dall'illustre Presidente del Senato in onore della memoria di Giulio Rubini. Io lo ebbi a predecessore nel Ministero del tesoro e sono in grado di attestare come in quell'Amministrazione siano e saranno sempre vivi i ricordi dell'operosità, dell'assiduità, dello studio, dell'ingegno, della cultura, dello zelo patriottico dell'on. Rubini nella difesa delle ragioni dell'erario nazionale e degli interessi dello Stato.

Un prezioso esempio egli lascia di costante devozione al dovere e di grande amore per il bene del paese.

Ringrazio il Senato della manifestazione di condoglianza, che sarà il miglior lenimento all'aspro dolore dei conterranei dell'onor. Rubini e della sua desolata famiglia. (*Vice approvazioni*).

FABRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRI. Mi associo anch'io alle nobilissime parole pronunziate dall'illustre nostro Presidente in onore della memoria dell'onor. Rubini, ed aggiungo una parola in nome anche degli amici che hanno militato con lui. Io sono stato alla Camera per molti anni al suo fianco ed ho avuto l'onore anche di lavorare con lui, ammirandolo sempre.

La Camera perde in lui un grande valore, una grande attività, una grande coscienza. Un grande valore perde in lui in questo momento il paese, perchè Giulio Rubini, per quanto grave d'anni, avrebbe dato ancora con entusiasmo la sapiente opera sua alla Patria, con quell'entusiasmo e con quella fede che sempre portò in tutta l'opera sua.

Io, che lo ricordo con riconoscenza, che ho imparato tanto da lui, che l'ho ammirato nella sua vita politica, mi associo anche personalmente alle nobilissime parole del nostro illustre Presidente e mando alla sua memoria il più reverente e il più affettuoso saluto. (*Approvazioni*).

Risultato di votazione:

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di due membri del Consiglio d'amministrazione dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra:

Senatori votanti	111
Maggioranza	56

Ebbero voti:

Il senatore Durante	90
» Ferrero di Cambiano	81
Voti nulli o dispersi	12
Schede bianche	15

Proclamo eletti i senatori Durante e Ferrero di Cambiano.

Il risultato delle altre due votazioni sarà annunciato nella seduta pubblica di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro del Consiglio Superiore di pubblica istruzione.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1916-17 (N. 359);

Conversione in legge di decreti emanati durante la proroga dei lavori parlamentari dal 21 maggio al 30 novembre 1915, relativi ai danneggiati dai terremoti, nonché a provvedimenti economici e di tesoro ed a semplificazioni di servizi amministrativi o contabili (N. 347);

Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 685, che estende al personale di ruolo delle ferrovie dello Stato il trattamento di cui all'ultimo comma degli articoli 20 e 32 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili (N. 349);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1º agosto 1915, n. 1296, relativo al trattamento di pensione agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato che passano al servizio dello Stato (N. 350);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1635, concernente autorizzazioni di spese per opere idrauliche, rimboscimento del bacino del Sele e fornitura d'acqua ai comuni pugliesi (N. 355).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi 1º marzo 1886, n. 3682, serie III, 21 gennaio 1897, n. 23, 8 luglio 1904, n. 386, relative al nuovo catasto (N. 323);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1653, circa l'abolizione del Consiglio superiore dei telefoni (N. 333);

Modificazioni ed aggiunto al testo unico di leggi sui telefoni (N. 329).

Conversione in legge del R. decreto 29 aprile 1915, num. 574, col quale il fondo di

lire 30 milioni di cui al R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, autorizzato per provvedimenti ed opere urgenti nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, venne aumentato di lire 12 milioni destinandole a spese di competenza del Ministero dei lavori pubblici (N. 344);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, numero 989 portante variazioni di spese per opere pubbliche in Basilicata (N. 355);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 266);

Rendiconto consuntivo dell'Administra-

zione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 267);

Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 268).

IV. Aggiunte al Regolamento interno del Senato (N. CXLVIII - *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1917 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.